



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DAMIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2025

Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di detrazioni fiscali per spese finalizzate all'adozione di misure antisismiche, al fine di favorire gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli immobili, compresi quelli a destinazione produttiva o commerciale

ONOREVOLI SENATORI. - La diffusa pericolosità sismica che caratterizza il territorio italiano è nota storicamente da sempre e scientificamente dai primi anni '60. Il nostro territorio è interamente classificato come soggetto a rischio sismico più o meno elevato in seguito all'entrata in vigore della classificazione sismica nazionale allegata all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003. Sino al 2003 il territorio nazionale era classificato in tre categorie sismiche a diversa severità. I decreti adottati dal Ministero dei lavori pubblici tra il 1981 ed il 1984 avevano classificato complessivamente 2.965 comuni italiani su di un totale di 8.102, che corrispondono al 45 per cento della superficie del territorio nazionale, nel quale risiede il 40 per cento della popolazione. A seguito dell'entrata in vigore della predetta ordinanza, il territorio nazionale è suddiviso in quattro zone, individuate da quattro classi di pericolosità, in termini di valori di accelerazioni al suolo e spettrali in funzione di differenti tempi di ritorno a seconda dello stato limite investigato. Con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 11 maggio 2006, sono stati definiti i « Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone ». Il 4 febbraio 2008 sono state pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* le nuove norme tecniche per le costruzioni elaborate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. L'allegato A al suddetto decreto prevede che l'azione sismica di riferimento per la progettazione (paragrafo 3.2.3) venga definita sulla base dei valori di pericolosità sismica proposti

nel sito *internet* dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) al termine del Progetto S1. Queste stime di pericolosità sismica sono state successivamente elaborate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per ottenere i parametri che determinano la forma dello spettro di risposta elastica; tali parametri sono proposti nell'allegato A del suddetto decreto ministeriale.

Tutti gli edifici costruiti, o i cui lavori sono stati avviati, antecedentemente al 1° luglio 2009, data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni — cosiddette NTC 2008 — possono quindi essere stati progettati e conseguentemente realizzati senza i criteri sismici aggiornati alla normativa oggi vigente per gli edifici di nuova costruzione, in alcuni casi situati in zone sismiche di nuova classificazione, senza criteri sismici alla base del progetto strutturale, con elevata possibilità di causare danni alle persone e alle funzioni che vi si trovano e li utilizzano.

La realizzazione delle costruzioni senza criteri sismici è stata utilizzata abitualmente nella pratica costruttiva sino al 2003 in gran parte del territorio nazionale, e specificamente in gran parte delle zone più densamente popolate, non essendo prima di tale data estesa a tutto il territorio nazionale la classificazione di pericolosità sismica. La gran parte del patrimonio nazionale edilizio esistente subirebbe gravi danni e rischi di collasso qualora si verificasse il sisma indicato come più probabile (cioè che si manifesterà nell'arco di un dato periodo di tempo) per la zona in esame.

Le stime sui costi che graveranno sulla collettività in conseguenza dei principali eventi sismici di questi ultimi anni indicano

che: il sisma dell'Aquila e dell'Abruzzo del 2009 costerà complessivamente in termini di fondi pubblici erogati e messi a disposizione circa 18-20 miliardi di euro; il sisma dell'Emilia-Romagna del 2012 costerà circa 10-12 miliardi di euro (solo nel comparto industriale dell'emergenza per il sisma si stimano essere stati liquidati 1,5-2,5 miliardi di euro da parte delle compagnie assicurative e altrettante saranno complessivamente le risorse a carico di fondi pubblici al termine della ricostruzione); gli eventi sismici delle regioni del centro Italia del 2016 e del 2017 costeranno complessivamente in termini di fondi pubblici erogati e messi a disposizione circa 13-15 miliardi di euro.

Da analisi statistiche su eventi paragonabili e già valutati economicamente in termini di rapporto tra danni e investimenti per la prevenzione si può riassumere che per ogni 100 euro spesi per riparare i danni conseguenti a un evento sismico grave sarebbe stato sufficiente investire 10 euro per interventi di riduzione del rischio sismico, al fine di abbattere drasticamente i costi economici e sociali connessi all'evento stesso.

Ogni evento calamitoso degli ultimi quindici/venti anni di portata paragonabile ai sismi dell'Aquila e dell'Abruzzo del 2009, dell'Emilia-Romagna del 2012, del centro Italia del 2016 e del 2017, ha comportato, in termini socio-economici reiteratamente, un peso per il nostro Paese dell'ordine dell'1-2 per cento del PIL. Impedire che tali risorse vengano utilizzate in riparazione dei danni occorsi in un momento storico di scarsa crescita economica e di mancanza di risorse per investimenti di natura pubblica è una necessità impellente, se non un obbligo. È evidente, quindi, come sia indispensabile accelerare gli interventi di messa in sicurezza e riduzione del rischio del patrimonio immobiliare italiano mediante la rimodulazione di nuove forme di incentivo e di sostegno. È pertanto necessario investire adeguate risorse per ridurre sensibilmente, nell'arco di un de-

cennio, i vari fattori di rischio che caratterizzano il nostro territorio, in particolar modo il rischio sismico.

Sotto questo aspetto, il presente disegno di legge intende favorire e incentivare interventi volti alla riduzione del rischio sismico sul patrimonio edilizio esistente.

L'articolo 1 prevede una diversa valutazione delle detrazioni spettanti nel caso di immobili a destinazione produttiva o commerciale (generalmente di grandi dimensioni), oggi fortemente penalizzati dalla metodologia di calcolo in vigore.

Si prevede un sensibile aumento delle detrazioni (90 per cento) nel caso siano applicati sull'immobile dei sistemi di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza dell'organismo strutturale sottoposto a intervento.

Inoltre, si prevede che la Cassa depositi e prestiti Spa e il Mediocredito centrale Spa mettano a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico sugli immobili esistenti.

Infine, si introduce la possibilità di beneficiare di un iperammortamento, similmente a quanto è previsto per gli investimenti in beni strumentali all'attività produttiva (si veda il cosiddetto « Piano industria 4.0 » e seguenti). In pratica si propone (analogamente alle modalità applicative del Piano industria 4.0), anche per interventi volti alla mitigazione del rischio realizzati su edifici in proprietà (o in utilizzo) di soggetti titolari di reddito di impresa (e dell'iscrizione al registro dei beni ammortizzabili del fabbricato a destinazione produttiva su cui si realizzino interventi volti alla riduzione del rischio sismico), la possibilità di attivare un iperammortamento della quota parte di investimento, che incrementa il valore del bene immobile iscritto a cespite.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misure volte a favorire gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli immobili)

1. Al comma 1-*septies*.1 dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo delle spese, in deroga all'importo di 96.000 euro di cui al comma 1-*bis*, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile. Qualora sull'immobile oggetto dei benefici fiscali siano installati sistemi di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza del medesimo immobile, le detrazioni di cui al presente comma spettano in misura pari al 90 per cento».

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, la Cassa depositi e prestiti Spa e il Mediocredito centrale Spa mettono a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-*septies*.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e

le modalità di attuazione del presente comma.

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente:

« *9-bis.* Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il costo portato in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2027, ai sensi di quanto previsto dal comma *1-septies.1* dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013. Per la fruizione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e la percentuale di beneficio fiscale spettante, definito ai sensi dei citati commi *1-bis* e seguenti dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede, nel limite di 500 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027, a va-

lere sulle risorse rivenienti dalle disposizioni del comma 2.

2. Entro il 15 marzo 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati disposizioni regolamentari e provvedimenti amministrativi che assicurino minori spese fino a 500 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027. Qualora gli atti previsti dal primo periodo non siano adottati o siano adottati per un importo inferiore a quello ivi indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2025, per la previsione relativa a tale anno, ed entro il 15 marzo 2025, per la previsione relativa agli anni 2026 e 2027, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle misure delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari all'importo di cui al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

€ 1,00